

Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.

Con riferimento all' **Ordinanza n. 13 del 12/3/2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL*), si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) il divieto di cui al comma 1.1. (*“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”*) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
- b) il divieto di cui al comma 1.5. (*“E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”*) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
- c) l'ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.